# GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA

CAPITOLATO SPECIALE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA.

#### **INDICE**

- Art. 1 Oggetto del contratto
- Art. 2 Requisiti degli esercizi convenzionati
- Art. 3 Requisiti dei buoni pasto
- Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 5 Osservanza condizioni normative CCNL
- Art. 6 Modalità di utilizzo dei buoni pasto
- Art. 7 Obblighi dell'impresa aggiudicataria
- Art. 8 Divieto di cessione e subappalto
- Art. 9 Prezzo
- Art. 10 Pagamenti
- Art. 11 Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto.
- Art. 12 Controlli quantitativi e qualitativi.
- Art. 13 Cauzione definitiva.
- Art. 14 Registrazione e spese
- Art. 15 Inadempienze e penalità.
- Art. 16 Risoluzione del contratto.
- Art. 17 Trattamento dei dati Personali
- Art. 18 Responsabilità e polizza assicurativa
- Art. 19 Foro competente.
- Art. 20 Disposizioni finali.

# Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto del valore facciale di €. 9,30 in favore del personale della Giunta regionale della Campania, che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde, cremerie) tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.11.2005, denominato D.P.C.M., dal bando e dal capitolato, e dovrà assicurare un numero minimo adeguato di esercizi convenzionati presso tutte le sedi dove è presente il personale della Regione, pari ad almeno uno ogni 10 dipendenti aventi diritto al pasto, sito entro la distanza di metri 500 dalla sede di utilizzo e, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità, entro la distanza di km. 1.

# Art. 2 – Requisiti degli esercizi convenzionati

- 1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto deve essere erogato, per conto della Ditta aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M., che svolgono le seguenti attività, ai sensi dall'art. 4 del D.P.C.M.:
  - a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
  - b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare:
- 2. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

#### Art. 3 – Requisiti dei buoni pasto

- 1. I buoni pasto:
- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto € 9.30;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
- 2. I buoni pasto devono riportare:
- a) il codice fiscale o la ragione sociale della Regione Campania;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;

- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».
- **3.** Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

#### Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

- 1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Regione, attraverso esercizi convenzionati con la ditta medesima aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente capitolato, dietro presentazione, agli stessi esercizi, di apposito buono pasto, forniti dalla stessa ditta, avente funzione di controllo e riscontro e con le caratteristiche indicate all'art. 2.
- 2. La ditta dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all'art 2, con riferimento al rapporto minimo personale dipendente/esercizi convenzionati, ed alla distanza massima degli stessi rispetto alle sedi di lavoro; a tal fine si allega, quale parte integrante del presente capitolato, un prospetto riepilogativo dove sono riportate le sedi di lavoro della Regione ed il rispettivo numero di dipendenti (Allegato 1). A richiesta della Regione, nel caso di apertura di nuove sedi, la ditta dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati, nelle vicinanze delle suddette sedi, secondo i criteri di cui all'art. 1.
- **3.** La ditta dovrà comunicare alla Regione l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal Bando, dal disciplinare e dal capitolato, e garantendo le stesse condizioni contrattuali.
- **4.** I detti buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente agli uffici di cui all'elenco (Allegato 2), nel quantitativo predeterminato mensilmente dal Settore competente.
- **5.** La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dall'ufficio competente.
- 6. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico della ditta.

#### Art. 5 – Osservanza condizioni normative CCNL

1. Nell'esecuzione del servizio l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.

#### Art. 6 – Modalità di utilizzo dei buoni pasto

- 1. I dipendenti della Regione potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti
- 2. In particolare, il buono pasto:
- deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati esercenti attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande;
- dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nell'apposita fincatura;

- non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente della Regione ;
- non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile, quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi;
- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

#### Art. 7 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria

- 1. La ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:
  - a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
  - b) adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 18.11.2005, entro i tempi dallo stesso previste;
  - c) garantire e impegnarsi che l'offerta sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal bando, dal presente capitolato e dal contratto;
  - d) garantire e manlevare la Regione, al fine di tenere lo stesso indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la ditta e i pubblici esercizi con la ditta convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce alla attuazione della presente convenzione;
  - e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 3, del valore facciale di €. 9.30, con cadenza mensile, in un'unica soluzione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'Ufficio competente della Regione, nelle quantità e qualità richieste, presso gli Uffici di cui all'allegato 2 indicati nel singolo ordine;
  - f) garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
  - g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
  - h) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta tecnica, rispettando le condizioni minime indicate nel bando, nel disciplinare e nel presente capitolato;
  - i) fornire, a richiesta della Regione, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
  - j) aderire tempestivamente e comunque nei trenta giorni successivi alle richieste della Regione, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
  - k) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati, siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
  - comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della ditta, disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione;

- m) sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti dalla Regione nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsabili al prezzo indicato nell'art. 9, secondo specifica richiesta della Regione;
- n) assicurare un collegamento informatico (e-mail, ed eventuali altri) con la Regione per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento;
- o) attivare un servizio telefonico, dal lunedì al venerdì almeno per sei ore al giorno nella fascia di apertura degli uffici dalle 9,00 alle 16,00, dedicato al Settore competente, per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, alle modalità di erogazione del servizio e agli obblighi contrattuali.
- p) adeguarsi alle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 20.1.2005 tra la Regione e l'U.T.G. di Napoli.

# Art. 8 – Divieto di cessione e subappalto

1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso.

#### Art. 9 - Prezzo

- 1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla Regione ed effettivamente consegnato dalla ditta, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a €. 9,30.
- **2.** Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato.
- **3.** Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.
- **4.** La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2003, a partire dal secondo anno dall'inizio del servizio, escludendo l'applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1664 del codice civile.

#### Art. 10 - Pagamenti

- 1. Il pagamento delle somme dovute all'impresa aggiudicataria viene eseguito entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e previa attestazione, da parte del Servizio competente, della regolare esecuzione delle prestazioni.
- 2. La ditta aggiudicataria alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante:
  - a) il riferimento all'ordinativo emesso dalla Regione;
  - b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l'indicazione della relativa numerazione;
  - c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
  - d) l'aliquota IVA come per legge.
- **3.** Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, o in quello diverso eventualmente concordato con la ditta aggiudicataria.
- **4.** Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della ditta, di tutte le condizioni contrattuali ed all'esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni

partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Amministrazione.

**5.** In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

#### Art. 11 – Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto.

- 1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta della Regione un tabulato concernente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni, conseguenti ai rimborsi effettuati ai ristoratori nelle precedenti scadenze e fatte salve le ulteriori e più complete precisazioni indicate in sede di offerta:
  - a) mese di riferimento del tabulato;
  - b) codice dell'ufficio;
  - c) codice di sede;
  - d) codice dell'esercizio dove è stato consegnato il buono;
  - e) numero di serie del buono pasto, facente parte dell'emissione mensile di ogni singolo ufficio:
  - f) quantità dei buoni pasto rimborsati, suddivisi per serie;
  - g) importi parziali e totali per esercizio dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento.

#### Art. 12 – Controlli quantitativi e qualitativi.

- 1. La Regione si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta appaltatrice alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del contratto.
- 2. Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dalla ditta ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e della Regione.

#### Art. 13 - Cauzione definitiva.

- 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, a seguito dell' aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire deposito cauzionale definitivo infruttifero, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale presunto del servizio triennale affidato, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- **2.** L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la ditta aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della Regione;
- **3.** Nel caso la garanzia sia resa con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve riportare le seguenti esplicite clausole: pagamento a semplice richiesta scritta della Regione; rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore della Regione; rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;

- **4.** Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta della Regione, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere;
- **5.** Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Regione;
- **6.** Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

#### Art. 14 – Registrazione e spese

1. Tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti o future saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### Art. 15 – Inadempienze e penalità.

- 1. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal Settore competente alla ditta aggiudicataria, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
- **2.** Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali ad insindacabile giudizio del suddetto Settore, saranno definitivamente applicate.
- **3.** La Regione potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- **4.** L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui all'articolo 16.
- **5.** La ditta aggiudicataria, non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione.
- 6. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dagli uffici di tutta la Regione, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, punto 4. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la ditta pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 12. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la ditta, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per la Regione. Nel caso la ditta, non garantisca l'adempimento di cui all'art. 7 (obblighi dell'aggiudicatario) comma 1, lettere da f), g), h), k), l) e n), si applicherà una penale da € 100,00 fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni singola contestazione. Nel caso la ditta non garantisca l'adempimento di cui all'art. 7, comma 1, lettere i) e j), si applicherà una penale da €.20,00 fino ad un massimo di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
- 7. Restano a carico della stessa ditta, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.

**8.** Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18.11.2005, la Regione procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e o risarcitoria.

### Art.- 16 - Risoluzione del contratto.

- 1. Il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio della Regione ove ricorrano inadempienze della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.
- **2.** La Regione, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:
  - 1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
  - 2) qualora la ditta non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18.11.2005 nei termini in esso previsti;
  - 3) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o al subappalto;
  - 4) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni, qualora arrechi grave nocumento alla Regione;
  - 5) in caso di fallimento della ditta;
  - 6) qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare;
  - 7) qualora la ditta superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato, come determinate all'art.15;
  - 8) nel caso si accerti che la ditta non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione della offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati, ed ai requisiti relativi al rapporto con i dipendenti e alle distanze; in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto; ed in relazione al termine per il pagamento;
  - 9) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
  - 10) in caso di mancata comunicazione di cessione della ditta;
  - 11) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
  - 12) nel caso la ditta si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole previste dal protocollo di legalità, sottoscritto in data 20.01.2005, tra l'U.T.G. di Napoli e la Regione.
- 3. La ditta riconosce il diritto della Regione, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Regione, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.
- **4.** Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Regione per il rimanente periodo contrattuale.
- **5.** In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 5.

#### Art. 17 – Trattamento dei dati Personali

1. L'impresa aggiudicataria acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i. al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze della gara, nonché per la stipulazione del contratto.

#### Art. 18 – Responsabilità e polizza assicurativa

- 1. La ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:
  - a) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a €. 5.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell'espletamento del servizio, con il limite di €. 2.000.000,00 per ogni danno a persone e di €. 1.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia;
  - b) a copertura dei rischi in itinere, con un massimale non inferiore a €. 300.000,00 in caso di morte per persona e non inferiore a €. 300.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto; la copertura deve essere esente da franchigia.
- **2.** Le garanzie d'indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, aggressioni.

# **Art. 19 – Foro competente.**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto di appalto in oggetto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi dell'art. 29, comma 2, codice procedura civile, escludendo la competenza di altro giudice.

# Art. 20 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.